



Regione Veneto



Provincia di Treviso



**COMUNE DI
CROCETTA DEL MONTELLO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

**ADOTTATO con
Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del
28-12-2023**

**APPROVATO con
Delibera di Consiglio Comunale n**

**Elaborazione Tecnica:
Studio Fier e Associati Sas
Via Roma n.9, Sernaglia della Battaglia (TV)**

**SINDACO
Marianella Tormena**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE	4
CAPO I – ASPETTI GENERALI	4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 - RICHIESTE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI E/O NULLA OSTA	4
CAPO II – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	4
ART. 3 – DEFINIZIONE	4
ART. 4 - PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE	4
ART. 5 - CANTIERI EDILI	5
ART.6 - ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E /O STOCCAGGIO DI MATERIALI INERTI E SIMILARI, IMPIANTI PRODUZIONE, LAVORAZIONE CALCE E/O CONGLOMERATI CEMENTIZI.....	6
ART.7 - MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE.....	6
ART. 8 - IMPIEGO DI MACCHINE PER GIARDINAGGIO E DEL FAI DA TE (BRICOLAGE/HOBBISTICA) ..	7
ART. 9 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI.....	7
ART.10 - EDIFICI AD USO RESIDENZIALE IN ZONE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI E/O ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	7
ART. 11 – EMERGENZE	8
ART. 12 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO – LIMITI ED ORARI	8
ART. 13 - UTILIZZO DI STRUMENTI ED APPARECCHI MUSICALI COMPLEMENTARI AL NORMALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	9
ART. 14 – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE OCCASIONALI SVOLTE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO DIVERSE DALLE MANIFESTAZIONI – LIMITI ED ORARI	10
CAPO III - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	10
ART. 15 - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO.....	10
ART. 16 - PUBBLICITÀ FONICA.....	11
ART. 17 - FUOCHI D'ARTIFICIO E RAZZI NON UTILIZZATI PER FINI TECNICI O AGRICOLI	11
ART. 18 - CANNONI ANTI-GRANDINE	11
ART. 19- DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	11
ART. 20 - DEROGHE	12
TITOLO II – DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA.....	12
ART. 21 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA).....	12

Comune di Crocetta del Montello - Prot. n. 0004177 del 27-03-2024 - arrivo - Cat. 6 - Cl. 9 Legge 26 Ottobre 1995, n. 447		
	Comune di CROCETTA DEL MONTELLO (TV)	Luglio 2023
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

ART. 22 - DISPOSIZIONI PER LE CATEGORIE DI IMPRESE (PMI) DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 18 APRILE 2005.....	12
ART. 23 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)	13
ART. 24 - DPIA SEMPLIFICATA	15
ART. 25 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI AGLI ESTENSORI DI RELAZIONI ACUSTICHE	16
ART. 26 - ISOLAMENTO ACUSTICO	16
ART. 27 - LIMITI RUMOROSITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO	17
ART. 28 - NORME SULL'IMPATTO ACUSTICO PER OPERE ED EDIFICI CHE RICADONO NELLE FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA STRADALE	17
ART. 29 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	17
TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI.....	18
ART. 30 - CONTROLLI E VERIFICHE	18
ART. 31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LA TUTELA ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	18
ART. 33 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	19
ART. 34 - PERIODO TRANSITORIO	19
ART. 35 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.....	19
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE	20
ART. A - LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE PER LE SINGOLE SORGENTI	20
ART. B - LIMITI DELLE IMMISSIONI SONORE	20
ART. C - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE	21

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I – ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze Comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
2. Dal medesimo regolamento vengono escluse le emissioni sonore prodotte all'interno degli ambienti di lavoro, i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, schiamazzi, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o all'art. 844 del Codice Civile.
3. Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito condominiale o della proprietà privata, ove vale la disciplina dei Regolamenti Condominiali e/o del Codice Civile, nei casi in cui non siano lesi gli interessi della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta

1. La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale va presentata tramite il servizio telematico SUAP al portale www.impresainungiorno.gov.it, con l'osservanza delle norme in materia di imposta di bollo, con il pagamento dei diritti di segreteria (tramite PagoPA) e corredata dai documenti prescritti (allegati obbligatori).
2. Rimangono di competenza dell'ufficio attività produttive le sole autorizzazioni rilasciate per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale. Per il rilascio di tali autorizzazioni l'ufficio attività produttive si avvale anche del parere e delle competenze dell'Ufficio Ambiente.
3. Sono di competenza del Settore edilizia privata i procedimenti ed i pareri previsti dal Titolo II del presente Regolamento.

CAPO II – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 3 – Definizione

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni di tipo provvisorio.
2. Vi sono inoltre, le seguenti attività temporanee che, pur producendo rumore, non necessitano di specifiche autorizzazioni in deroga:
 - a) attività agricole a carattere temporaneo e stagionale con impiego di macchinari mobili;
 - b) cannoncini antisturno;
 - c) cannoncini ad onde d'urto per la difesa antigrandine;
 - d) altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario;
 - e) attività artistica da strada (cantanti, suonatori, giocolieri e simili) svolta in forma itinerante;
 - f) macchine e attrezzature per lavori di giardinaggio in aree private.

Art. 4 - Presenza di rumore a tempo parziale

1. Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.
2. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

Art. 5 - Cantieri edili

1. I cantieri edili, stradali o assimilabili sono attività temporanee finalizzate alla realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. legittimati dalle abilitazioni di cui al TITOLO II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii. o da specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e/o da Enti che abbiano potere giurisdizionale nell'ambito del territorio di CROCETTA DEL MONTELLO.
2. Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (es. dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose, la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire per quanto possibile nelle aree di cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe, l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo evitando tutti i rumori inutili).
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilati all'aperto è consentita nei giorni feriali, escluso sabato pomeriggio, nell'orario:
 - a) dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 07:00 – alle ore 20:00;
 - b) dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 07:00 – alle ore 18:00.
 Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.
4. In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi gli orari e i giorni individuati, e adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc).
5. Il limite assoluto da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, è di 70 dB(A). Tale limite è da rispettarsi ad 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione.
6. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nel presente articolo, non necessita di autorizzazione specifica, ma è sufficiente presentare la relativa domanda attraverso il servizio telematico SUAP al portale www.impresainungiorno.gov.it.
7. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati in regolamento, deve presentare la relativa domanda attraverso il servizio telematico SUAP al portale www.impresainungiorno.gov.it.
8. Le condizioni sono riportate nei relativi permessi di costruire (*Allegato A*).
9. La durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi in prossimità del cantiere, a cura del soggetto che effettua i lavori.
10. Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale.
11. Qualora un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, sia contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:
 - a) durata attività "rumorose all'interno del cantiere" superiore ai 120 gg totali.
 - b) collocata a distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
 - c) si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti, in deroga, dall'*Allegato A*;

l'autorizzazione in deroga può essere concessa solo in riscontro a specifica domanda presentata attraverso il servizio telematico SUAP al portale www.impresainungiorno.gov.it.

Art.6 - Attività di lavorazione e /o stoccaggio di materiali inerti e similari, impianti di produzione, lavorazione calce e/o conglomerati cementizi

1. Il Servizio Ambiente può autorizzare deroghe temporanee ai limiti acustici fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, la lavorazione (inclusa la produzione), l'ammasso e la movimentazione di risorse minerali, lo sfruttamento di cave e/o l'attività di trattamento di rifiuti inerti.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, punto c), le attività al presente articolo, possono operare, in deroga ai limiti acustici, nei soli giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7.30 alle ore 12 il sabato; gli orari indicati si applicano anche al trasporto e alla movimentazione dei materiali all'interno del cantiere e nella viabilità di accesso agli impianti. Per le attività particolarmente rumorose, caratterizzate da livelli di emissione superiori a 70 dB(A), come (a puro titolo esemplificativo) la macinazione e la frantumazione di inerti, gli orari di validità della deroga sono i seguenti: dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì;
3. In ogni caso deve essere garantito, per le attività del presente articolo, quanto segue:
 - a) ad un metro dalla facciata degli edifici con ambienti abitativi, devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale;
 - b) in corrispondenza del confine della zona acustica a cui appartengono le attività in questione, il complesso degli impianti fissi di ciascuna azienda deve rispettare il livello di immissione di 70 dB(A);
 - c) deve essere rispettato il criterio differenziale, con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale;
 - d) per poter usufruire della deroga in questione, le nuove attività , nonché le attività esistenti soggette a modifica, devono presentare preventivamente al Servizio Ambiente idonea richiesta di autorizzazione, corredata da una relazione di impatto acustico contenente:
 - i dati relativi alle generalità del richiedente e alla concessione in essere;
 - la descrizione del ciclo produttivo e delle macchine rumorose che si intendono utilizzare;
 - le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore;
 - la valutazione di conformità alla normativa vigente e al presente Regolamento dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali, riferiti alle condizioni di massima emissione sonora;
 - gli eventuali accorgimenti che si intendono mettere in atto al fine del contenimento delle emissioni sonore in fase di estrazione, lavorazione, stoccaggio e trasporto dei materiali, con considerazione anche del rumore dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali all'interno e all'esterno dello stabilimento;
 - la descrizione degli accorgimenti di cui sopra dovrà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori.
 - e) Il Servizio Ambiente verifica l'istanza e la documentazione di cui al punto d) del presente comma ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda rilascia idonea autorizzazione o comunica il proprio giustificato diniego, fatta salva la possibilità di richiedere le necessarie integrazioni alla documentazione presentata o di impartire le necessarie prescrizioni;
 - f) In caso di nuove attività, queste sono tenute a presentare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento idonea relazione tecnica indicante la valutazione dell'impatto acustico derivante dalla propria attività, contenente le stesse valutazioni e dati richiesti al punto d), ma corredata altresì dalle misure fonometriche del rumore prodotto nelle condizioni di massima emissione rumorosa del proprio impianto. Tale relazione, in funzione delle valutazioni emerse, dovrà essere eventualmente accompagnata da un Piano di risanamento acustico e dall'eventuale richiesta di autorizzazione per operare in deroga secondo i limiti di rumore e di orari previsti nel presente articolo;
 - g) Il Servizio Ambiente verifica l'istanza e la documentazione di cui al punto f) ed entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, approva il Piano di risanamento acustico indicando i tempo per la sua attuazione e rilascia eventuale autorizzazione ad operare in deroga. Il termine di validità della deroga è fissato in anni tre; almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare dell'attività è tenuto a presentare eventuale richiesta di rinnovo.

Art.7 - Manutenzione aree verdi pubbliche

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi

	Comune di Crocetta del Montello - Prot. n. 0004177 del 27-03-2024 - arrivo - Cat. 6 - Cl. 9 Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 Comune di CROCETTA DEL MONTELLO (TV)	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO Luglio 2023
--	--	--

pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 senza interruzioni.

Art. 8 - Impiego di macchine per giardinaggio e del fai da te (bricolage/hobbistica)

1. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nei giorni festivi.
2. Altresì le seguenti attività temporanee come hobbistica, bricolage, fai-da-te si intendono sempre autorizzate, purché si svolgano dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nei giorni festivi.

Art. 9 - Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali

1. Ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n° 21/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
2. Per l'inquinamento acustico derivante da attività diverse da quelle menzionate al comma 1, in tali aree, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti acustici previsti per la Classe III.
3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione del prodotto conformemente alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e si potranno effettuare dalle ore 6:00 alle ore 22:00 nei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
4. Altresì per quelle lavorazioni spot in cui vi è la necessità di operare in continuo anche nell'orario notturno (es. trebbiatrice) sono tacitamente autorizzate, ammesso che l'operatività vada ad esaurirsi nelle 24 ore.

Art.10 - Edifici ad uso residenziale in zone prevalentemente industriali e/o esclusivamente industriali

1. Per le abitazioni del custode e/o del proprietario, edificate a suo tempo in funzione dell'edificio produttivo (per gli edifici residenziali preesistenti alla realizzazione di zone industriali) e posti in Classe V definite: "AREE PREVALEMENTEMENTE INDUSTRIALI" e Classe VI definite "AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI", viene previsto quanto segue:
 - a) il rispetto dei limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale ad un metro dalla facciata degli edifici con ambienti abitativi;
 - b) il rispetto del livello di immissione di 70 dB(A) (tempo di riferimento diurno) e di 60-70 dB(A) e (tempo di riferimento notturno) in corrispondenza del confine della zona acustica a cui appartiene l'attività e il complesso degli impianti fissi;
 - c) non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale.
2. Non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità e i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale nei soli giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì.
3. In occasione della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire (PdC), nonché in occasione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativa agli edifici citati al comma 1 del presente articolo, dovrà essere prodotta una valutazione previsionale di clima acustico (VPCA), redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008), attestante il fatto che all'interno degli ambienti abitativi saranno presenti livelli sonori inferiori a quelli che permettono l'applicabilità del criterio differenziale.

Art. 11 – Emergenze

1. Nel caso di cantieri per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga ai limiti ed agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 12 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico – limiti ed orari

1. Le manifestazioni di cui al presente capo non necessitano di nulla-osta purché presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
 - a) l'attività rumorosa deve iniziare dopo le ore 7.30 e deve cessare entro le ore 23.00 (nei giorni dal lunedì al venerdì e la domenica) ed entro le ore 24.00 (nei giorni di sabato e prefestivi), con interruzione pomeridiana fra le ore 13.00 e le ore 15.00;
 - b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione, misurato a 1 m dalla facciata più esposta dal ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta, di 70 dB(A) Laeq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16/03/1998.
2. Le manifestazioni temporanee aventi anche solo una caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 sono soggette ad autorizzazione, previa valutazione della loro compatibilità con il contesto fisico e temporale di riferimento e in considerazione delle deroghe già concesse nell'ultimo anno e delle eventuali sanzioni precedentemente comminate ai sensi del presente Regolamento.
3. La richiesta di autorizzazione va presentata tramite il servizio telematico SUAP al portale www.impresainungiorno.gov.it, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della manifestazione, corredata, se richiesto dal comune, della documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) redatta da un tecnico competente in acustica. L'autorizzazione può prescrivere che le emissioni sonore siano monitorate da un tecnico competente in acustica, il quale provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione. L'autorizzazione dovrà essere conservata dall'organizzatore sul luogo della manifestazione ed esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.
4. Di norma l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 non può riguardare:
 - a) l'estensione dell'orario di svolgimento della manifestazione oltre le ore 24.00, ad eccezione degli eventi di Capodanno, per i quali è concessa deroga fino alle ore 02.00 del 1° gennaio;
 - b) eventi da realizzarsi nelle aree ricomprese dalla zonizzazione acustica in Classe I.
5. Alle manifestazioni temporanee organizzate dall'Amministrazione Comunale viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed agli orari precedentemente stabiliti.
6. Considerata la particolarità e le finalità sociali, il Comune, in deroga ai limiti acustici prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento delle tradizionali manifestazioni che si svolgono nel corso dell'anno e che hanno la caratteristica della ripetitività, con inderogabile limite orario delle ore 24:00 e precisamente:
 - Sagra di San Giuseppe a Crocetta del Montello (vicino chiesa parrocchiale) in Via Chiesa Monumento;
 - Sagra di San Pellegrino (località La Castella) in Via Fantin;
 - Sagra di Nogarè (Frazione Nogarè) in Piazza 4 Novembre;
 - Sagra Ciano del Montello (vicino cimitero di Ciano) in Via F. Baracca;
 - Festa della Castagna di Santa Mama (loc. Santa Mama) in Via D'Annunzio.
7. Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto può essere concessa un'unica autorizzazione in deroga ai limiti acustici ed agli orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio del campionato sportivo, ne venga fatta richiesta all'ufficio competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'Ufficio comunale competente si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.

8. Per lo svolgimento di attività estive ludico-ricreative per ragazzi (grest parrocchiali e centri estivi ricreativi o eventi simili), non è necessario richiedere l'autorizzazione in deroga qualora gli impianti elettroamplificati abbiano potenza inferiore a 300 W, e siano utilizzati solo nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
9. Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
10. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 ed in entrambi i casi con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo deroga espressa rilasciata dal Comune. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà temporaneamente modificare tali orari e periodi.
11. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival, sagre paesane o manifestazioni analoghe che non hanno il requisito della ripetitività, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e potranno protrarsi non oltre le ore 24.00 salvo deroghe su richiesta scritta e motivata.
12. Le sopraccitate manifestazioni, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano determinare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui al comma 3.

Art. 13 - Utilizzo di strumenti ed apparecchi musicali complementari al normale esercizio dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'utilizzo di impianti di diffusione sonora, di strumenti musicali o di apparecchi amplificatori della voce all'interno dei locali di somministrazione alimenti e bevande, è classificabile come "musica di sottofondo" qualora avente valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori e comunque non deve essere percepibile all'esterno dei locali e/o presso le abitazioni adiacenti.
2. Dette attività musicali non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso se effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. devono essere meramente accessorie rispetto all'attività principale dell'esercizio in cui vengono espletate o alle finalità associative del circolo;
 - b. non devono intervenire modifiche, anche temporanee od occasionali, dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale;
 - c. non devono protrarsi oltre l'orario di apertura dell'attività;
 - d. non devono essere pubblicizzate;
 - e. non devono essere svolte all'esterno dei locali;
 - f. è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.
3. Non può essere svolta attività all'esterno dei locali con apparecchi radio, televisori, casse acustiche con riproduzione di musica di sottofondo.
4. Qualora l'impiego degli strumenti e/o apparecchi musicali, sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni, e/o sia svolto in area esterna pertinente al pubblico esercizio, dovrà essere espressamente autorizzato dal Responsabile del Servizio competente, presentando istanza tramite il servizio telematico SUAP al portale www.impresainungiorno.gov.it, allegando:
 - Planimetria generale (scala 1:1000 o 1:500) comprendente:
 1. il luogo di svolgimento dell'attività, con l'individuazione di tutte le sorgenti sonore;
 2. le aree circostanti con gli edifici e gli spazi utilizzati da persone e comunità (ricettori) individuandone le relative destinazioni d'uso;
 - relazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica, come previsto dall'art. 2 della Legge 447/95, con le stime dei livelli sonori indotti in corrispondenza degli insediamenti vicini durante lo

svolgimento della manifestazione.

Art. 14 – Altre Attività rumorose occasionali svolte in luogo pubblico od aperto al pubblico diverse dalle manifestazioni – limiti ed orari

1. Le attività rumorose temporanee non necessitano di nulla-osta e sono soggette alla comunicazione di cui al comma 2 (sul portale SUAP non c'è una procedura di comunicazione) purché presentino contemporaneamente entrambe le seguenti caratteristiche:
 - a) l'attività rumorosa deve iniziare dopo le ore 7.30 e deve cessare entro le ore 23.00 (nei giorni dal lunedì al venerdì e la domenica) ed entro le ore 24.00 (nei giorni di sabato e prefestivi), con interruzione pomeridiana fra le ore 13.00 e le ore 15.00;
 - b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione, misurato a 1 m dalla facciata più esposta dal ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta, di 70 dB(A) Laeq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16/03/1998.
2. Lo svolgimento dell'attività rumorosa temporanea con le caratteristiche di cui al comma precedente è comunicato all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'evento (es. processioni, eventi sportivi occasionali, ecc.) stesso. La comunicazione va conservata dall'organizzatore sul luogo dell'attività assieme alla ricevuta di trasmissione al Comune ed esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.
3. Le attività rumorose temporanee aventi anche solo una caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 sono soggette ad autorizzazione, previa valutazione della loro compatibilità con il contesto fisico e temporale di riferimento e in considerazione delle deroghe già concesse nell'ultimo anno e delle eventuali sanzioni precedentemente comminate ai sensi del presente Regolamento.

CAPO III - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 15 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, deve essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).
2. La domanda di Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le strutture di cui al presente articolo deve contenere una idonea documentazione di "Impatto Ambientale" di seguito indicato con la sigla "I.A.". la documentazione dovrà essere redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la di I.A. deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività dell'esercizio.
4. La documentazione di I.A. deve dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

**REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO
EDIFICIO**
valori in dB(A):

POTEREFONO - ISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
50	42	55	35	35

5. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 16 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art.59 del D.P.R. del 16/12/1992, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 della L. n. 130 del 24 aprile 1975. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal presente Regolamento.

Art. 17 - Fuochi d'artificio e razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli

1. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo in occasione di feste popolari e/o sagre paesane tradizionali o altre manifestazioni.

Art. 18 - Cannoni anti-grandine

- È ammesso l'impiego dei cannoni anti-grandine, purché l'installazione avvenga ad una distanza minima di 80 metri dagli edifici abitati e di 50 metri dalle strade pubbliche e il loro uso dovrà essere limitato ad un periodo di circa 45 minuti per ogni evento atmosferico, potenzialmente grandinigeno, in un arco della giornata compreso tra le ore 07:00 e le ore 23:00.
- La frequenza di sparo massima consentita di ogni singolo cannone antigrandine non può essere superiore a 6 (sei) esplosioni al minuto.
- Lo spegnimento dei cannoni suddetti, deve avvenire a distanza in modo da cessare le detonazioni nel più breve tempo possibile.
- I cannoni antigrandine (di nuova installazione) dovranno essere dotati di sistemi di insonorizzazione al fine di limitare al massimo i rumori molesti.
- In ogni caso i cannoni anti-grandine possono essere usati solo nel periodo che va dall'inizio fioritura a fine raccolta.

Art. 19- Dispositivi acustici antifurto

- I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti ecc. devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 5 minuti primi.
- Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale comunque non deve superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.

Art. 20 - Deroghe

1. Ai sensi dell'art.6 della Legge 447/1995 possono essere emanate autorizzazioni comunali a derogare provvisoriamente ai limiti acustici vigenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 21 - Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA)

1. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) è disciplinata dalla Legge 447/1995 e dalle Linee Guida previste con DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
2. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al DLGS 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 predispongono una DPIA relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere. La DPIA per le opere richiamate dal presente comma che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa, dovrà comprendere l'indicazione delle misure e degli interventi previsti per riportare i valori delle emissioni e delle immissioni entro i limiti di norma.
4. Nell'ambito delle domande per il rilascio del Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relative a:
 - a) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;
 - b) postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
 i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una DPIA.
5. La domanda di licenza o di autorizzazione delle attività richiamate dal presente comma che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/1995, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione ai fini del rilascio deve essere prodotta per l'ottenimento del relativo nulla osta.
6. La DPIA è richiesta in fase di progettazione dell'opera o durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi. La dimostrazione, attraverso la DPIA di un potenziale non rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.
7. Per le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della DPIA riferita alle diverse categorie di rumore, si rimanda alle "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 Legge 447/1995" redatta da ARPAV DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
8. I requisiti della documentazione, sono riportati in allegato (*Allegato D*).

Art. 22 - Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005

1. L'art. 4 del DPR n. 227/2011 semplifica gli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento acustico gravanti sulle Piccole Medie Imprese (PMI), escludendo dall'obbligo di presentare la DPIA le

“attività a bassa rumorosità” riportate nel seguente elenco,

“Attività a bassa rumorosità” elencate nell’Allegato B del DPR n. 227/2011

1. Attività alberghiera.	26. Piercing e tatuaggi.
2. Attività agro-turistica.	27. Laboratori veterinari.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
4. Attività ricreative.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
5. Attività turistica.	30. Lavanderie e stirerie.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
7. Attività culturale.	32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
9. Palestre.	34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
10. Stabilimenti balneari.	35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
11. Agenzie di viaggio.	36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
12. Sale da gioco.	37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
13. Attività di supporto alle imprese.	38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
14. Call center.	39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
15. Attività di intermediazione monetaria.	40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	41. Liuteria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.	42. Laboratori di restauro artistico.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.	43. Riparazione di beni di consumo.
19. Attività di informatica – software.	44. Ottici.
20. Attività di informatica – house.	45. Fotografi.
21. Attività di informatica – internet point.	46. Grafici.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	
23. Istituti di bellezza.	
24. Estetica.	
25. Centro massaggi e solarium.	

- La possibilità di non produrre la documentazione di impatto acustico non assolve dal rispetto dei limiti normativi nell’esercizio delle attività. L’esenzione dall’obbligo di presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico non si applica al caso di “*ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari*”, attività evidenziate con colore blu nella precedente tabella, qualora nel loro esercizio si faccia uso di impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- Qualora la rumorosità generata non superi i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di immissione del DPCM 14/11/1997, ai fini del rilascio della licenza o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, la documentazione sull’impatto acustico può essere surrogata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto della normativa acustica vigente, sottoscritta da un Tecnico Competente in acustica con le modalità di cui all’art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii.

Art. 23 - Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)

- La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è disciplinata dalla Legge 447/1995 e dalla DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
- Il clima acustico si definisce come insieme dei livelli di rumore presenti in modo sistematico e ripetitivo nel territorio indagato.
- La VPCA è obbligatoria per le tipologie di opere sotto indicate ai sensi dell’art.8 comma 3 della Legge 447/1995 e deve essere redatta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativi a:
 - Scuole e asili nido;
 - Ospedali;
 - Casi di cura e case di riposo;
 - Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie),

D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al

D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

II. discoteche;

III. pubblici esercizi e circoli privati;

IV. nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;

V. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

VI. nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;

VII. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.

4. La VPCA è richiesta in fase di progettazione dell'opera o durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di descrivere il clima acustico di un'area sulla quale si prevede la realizzazione di interventi di cui al comma 3 per valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

5. Nel caso in cui, attraverso la VPCA, si dimostri un potenziale non rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale potrà:

a) Negare la concessione del Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

b) Prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;

c) Prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;

d) Concedere il Permesso di Costruire (PdC) o la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.

6. Solo nel caso in cui il tecnico competente ai sensi dell'art.2 della Legge 447/1995, verifichi che l'intervento oggetto di Valutazione Previsionale del Clima Acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, in sostituzione della DPIA.

7. Per le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della VPCA, si rimanda alle "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 Legge 447/1995" redatta da ARPAV DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).

8. La tabella riporta le distanze ove trova applicazione il comma 3 del presente articolo:

DISTANZA MINIMA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DA	VALORE DELLA DISTANZA ENTRO LA QUALE È RICHIESTA LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO [m]
Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi	50
Impianti sportivi e ricreativi	80
Attività produttive industriali	100
Attività produttive artigianali	50
Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari	200
Postazioni di servizi commerciali polifunzionali	50
Depuratore comunale	150
Infrastrutture stradali (fatto salvo quanto previsto dal DPR 142/2004 e s.m.i.)	- 50 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 4, 5 o 6; - 20 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 3; - 10 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 1 o 2.

9. Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, ai permessi di costruire rilasciati per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di solai o di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le

ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.

10. I requisiti della documentazione, sono riportati in allegato (*Allegato C*).

Art. 24 - DPIA semplificata

1. Nel caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive - qualora al momento della presentazione della richiesta del Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte - sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una DPIA redatta in forma semplificata.
2. La **DPIA semplificata** dovrà riportare almeno le informazioni seguenti:
 - a) individuazione dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura e indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
 - b) indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - c) indicazione dei locali previsti per la nuova attività con riferimento alle proprietà di fono-isolamento delle strutture perimetrali in progetto;
 - d) rappresentazione planimetrica dei dati informativi sul territorio relativi alle aree o ai recettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo) più vicini alla futura attività;
 - e) descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio, delle aree destinate a parcheggio e individuazione della rete stradale esistente che si prevede sia interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto.
3. Contestualmente alla presentazione della documentazione in forma semplificata dovranno essere indicate le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree maggiormente esposte; tali scelte devono uniformarsi ai seguenti principi generali comunque validi:
 - a) nella scelta della dislocazione dei vani all'interno degli edifici, delle aperture, dei vani dedicati alla produzione ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, siano considerate le dislocazioni sui lati dell'edificio che meno coinvolgono i recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti;
 - b) nella progettazione della sistemazione delle aree esterne (anche in relazione all'ubicazione di porte e portoni ed all'ubicazione dei vani adibiti a magazzino) dove sia prevedibile una attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, siano considerate dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore in corrispondenza dei recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti (tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'effetto schermante di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto);
 - c) le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile su recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti.
4. La documentazione dovrà essere integrata come previsto dall' Art.21 del presente Regolamento Comunale, non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.
5. L'utilizzo improprio della procedura semplificata, può comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.
6. È possibile inoltre presentare una DPIA redatta in forma semplificata per le attività che:
 - a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
 - b) non creano possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;

- c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
 - d) non inducono rumorosità di tipo antropico.
7. La DPIA, semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
- a) descrizione dell'opera o attività;
 - b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
 - c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;
 - d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.
8. Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.
9. Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DPIA riferite a:
- a) recettori o aree inserite in classe acustica I, dal piano di zonizzazione acustica comunale;
 - b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

Art. 25 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche

1. Le valutazioni previsionali di impatto e le valutazioni previsionali di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito rispettivamente dall'art.2 comma 6, Legge n. 447/1995 e dal Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Art. 26 - Isolamento acustico

1. I materiali utilizzati per la costruzione di ambienti abitativi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, da locali di pubblico spettacolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:
- a) categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - b) categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - c) categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d) categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
3. Ciò premesso, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI*				
	R_w *	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

*Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Dove:

R_w : indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;

$D_{2m, nT, w}$: indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;

$L_{n,w}$: indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;

L_{ASmax} : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;

L_{Aeq} : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Per le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

- Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, tenendo presente anche quello prodotto dagli assi stradali e di comunicazione in genere, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 27 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

- Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo: gli impianti di sollevamento, gli scarichi idraulici, i bagni ed i servizi igienici con relativa rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
- La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
 - $35 \text{ dB(A)} L_{Amax}$ con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
 - $25 \text{ dB(A)} L_{Aeq}$ per i servizi a funzionamento continuo.
- Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
- Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 28 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza stradale

- Nell'ambito delle procedure fissate dal presente Regolamento, ed ai sensi del DPR 30 marzo 2004 n. 142, i titolari dei permessi di costruire rilasciati dopo l'approvazione del presente Regolamento, per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al DPR n. 142/2004 devono, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:
 - $35 \text{ dB(A)} L_{eq}$ notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - $40 \text{ dB(A)} L_{eq}$ notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - $45 \text{ dB(A)} L_{eq}$ diurno per le scuole.

Art. 29 - Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

- La Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la valutazione necessaria atta a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:
 - i requisiti acustici per le sorgenti sonore interne
 - i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.
- La Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale devono essere dettagliati: gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne) e le loro caratteristiche, i risultati delle valutazioni previsionali in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa, le modalità di valutazione previsionale adottate. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, dal progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- In ogni caso la Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici dovrà essere predisposta solo se e prevista la realizzazione di nuove sorgenti sonore interne e/o la realizzazione ex-novo o il rifacimento completo di partizioni significative in relazione ai valori degli indici di valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, e che costituiscono elementi di trasmissione diretta di suoni e delle vibrazioni meccaniche per via solida.

TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 - Controlli e verifiche

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica o di Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art.2 della Legge 447/1995.

Art. 31 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 2.000 a EUR 20.000.
È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.
2. chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonore tali da produrre un superamento dei valori limite di immissione (assoluti o differenziali) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 1.000 a EUR 10.000.
La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluti di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
3. i titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 500 a EUR 2000.
4. chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee del presente Regolamento è punito col pagamento di una somma da € 300 a € 900;
5. chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 300 a € 900;
6. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 3.000;

Art. 32 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

1. Per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, qualora la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali". La determinazione dell'importo della sanzione avviene secondo i principi fissati dalla Legge 689/81 e s.m.i..
3. Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile del Servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell'interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d'autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili.
4. Il Responsabile del Servizio può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
5. Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Art. 33 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica come da art. 50 DLGS 267/2000 o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività; tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 34 - Periodo transitorio

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del Regolamento acustico e della zonizzazione acustica comunale, i titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, inclusi i gestori di impianti sportivi o ricreativi, pubblici esercizi, circoli privati ecc., e comunque i titolari di qualsiasi altra attività rumorosa, sono tenuti a presentare, qualora la propria attività non sia in grado di rispettare attualmente i limiti di rumore previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, un Piano di risanamento acustico. Tale Piano di risanamento acustico dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico competente in acustica, indicante una descrizione degli interventi o delle soluzioni che l'attività intende porre in essere ai fini del contenimento del rumore prodotto ed il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti di legge.
2. Le attività per le quali si ipotizzi un possibile superamento dei limiti, sono tenute a presentare alla Regione adeguato Piano di Risanamento entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della classificazione acustica del territorio, Piano nel quale andrà indicato anche il termine entro il quale si prevede l'adeguamento ai limiti di legge. Ai sensi del DPCM 01 marzo 1991 tale termine non deve superare i 30 mesi. Le attività che non presentano il suddetto Piano devono in ogni caso adeguarsi ai limiti di zonizzazione entro i sei mesi successivi all'adozione della zonizzazione stessa.
3. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento acustico approva il Piano, indicando il tempo per la sua attuazione e le eventuali prescrizioni da rispettare, oppure esprime il proprio giustificato diniego.
4. Sono fatti salvi i termini e le modalità di adeguamento previsti nel Regolamento acustico per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari.

Art. 35 - Abrogazione norme precedenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme precedenti in tema di acustica, contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

Art. A - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

- Si definiscono valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- I livelli di emissione sonora ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Per le fasce di transizione, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti di emissione in proporzione alla distanza dalle due zone acustiche contermini.

- È definito il valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
- Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:
 - PERIODO DIURNO* dalle ore 06:00 alle ore 22:00
 - PERIODO NOTTURNO* dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Art. B - Limiti delle immissioni sonore

- Si definiscono valori limite di immissione: valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- I livelli di immissione sonora ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definiti dalla "Classificazione Acustica Comunale", sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

- Per le fasce di transizione, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti di immissione in proporzione alla distanza dalle due zone acustiche contermini.
- Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:
 - PERIODO DIURNO* dalle ore 06:00 alle ore 22:00
 - PERIODO NOTTURNO* dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Art. C - Infrastrutture di trasporto stradale

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è definita dal D.P.R. 142/2004 avente per oggetto “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.
2. Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/2004 per le strade di tipo “A”, “B”, “C” e “D” assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo “E” ed “F”, integrando, se necessario, quanto già predisposto con l’adozione del Piano di Classificazione Acustica.
3. I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati di seguito:

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTO TIPI FINI ACUSTICI (DM 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F - locale	-	30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Comune di Crocetta del Montello - Prot. n. 0004177 del 27-03-2024 - arrivo - Cat. 6 - Cl. 9 Legge 26 Ottobre 1995, n. 447		
 Comune di CROCETTA DEL MONTELLO (TV)	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	Luglio 2023

4. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f) della L. 447/1995, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada".